



**ISTITUTO COMPrensIVO MANZONI-AUGRUSO**

**C.F. 82006260796 C.M. CZIC863005**

A11776C - ISTITUTO COMPrensIVO MANZONI-AUGRUSO

Prot. 0001276/U del 06/03/2024 15:25 I.1.1 - Atti del Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
ISTITUTO COMPrensIVO STATALE



*Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia*

Via F.sco FERLAINO – 88046 LAMEZIA TERME -- Tel. 0968 23025 – fax 0968 400084  
<https://www.ic-manzoni-augruso.edu.it> -- e-mail [czic863005@istruzione.it](mailto:czic863005@istruzione.it) / [czic863005@pec.istruzione.it](mailto:czic863005@pec.istruzione.it)

c.f. 82006260796 – c.m. CZIC863005



**Indirizzo musicale** (oboe, pianoforte, chitarra e violino)

CIRCOLARE n°88

Al personale Docente e ATA  
Ogni ordine e grado di scuola

**OGGETTO: Contratti di lavoro part-time. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Regime incompatibilità**

Dando seguito alla nota ATP di Catanzaro prot. 0001139 del 01 marzo 2024, si comunica al personale interessato che **entro il 15 marzo p.v.** (salvo eventuali proroghe), dovranno pervenire all' Istituzione Scolastica di titolarità le domande di:

- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- modifica delle ore settimanali;
- rientro a tempo pieno.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre la suddetta data. Per le istanze di rientro nel rapporto di lavoro a tempo pieno, l'istituzione scolastica (sede di titolarità) è competente all'emanazione del provvedimento di reintegro a tempo pieno nonché al successivo invio dello stesso sia al competente ATP, per i relativi adempimenti, sia alla competente R.T.S., per il controllo di legittimità e per il conseguente adeguamento retributivo.

Per quanto non specificato nella presente, si rimanda alla normativa di settore. Per quanto riguarda il regime dell'incompatibilità, si richiama la norma riguardante il lavoro part-time.



**L'art. 1 della L. 23.12.1996, n° 662 prevede** per il dipendente pubblico a regime di orario part-time (che non superi il 50 % di quello pieno), la possibilità di svolgere anche altra attività lavorativa subordinata o autonoma, a condizione che l'ulteriore attività venga preventivamente autorizzata e non risulti in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione. Tale possibilità viene meno qualora l'attività subordinata intercorra con un'altra pubblica amministrazione: [(“.....La trasformazione (del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale) non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica....”).].

Ne consegue che, anche in regime di tempo parziale, il personale dipendente non può svolgere altra attività di lavoro subordinato “pubblico.”

La normativa delle incompatibilità non si applica, dunque, al personale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

In tal caso, il dipendente con contratto part-time può svolgere attività di lavoro incompatibili con il pubblico impiego, ma non gli è consentito, in ogni caso, un impiego in un'altra amministrazione pubblica.

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che comunque presentano le caratteristiche del conflitto di interessi (art. 2105 c.c., obbligo di fedeltà).

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con prestazione lavorativa superiore al 50% (oltre che ai dipendenti a tempo pieno) gli incarichi che presentino le caratteristiche della abitudine e professionalità, o che si presentino in conflitto di interessi.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Antonella Mongiardo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex att.3, c.2 del D.Lgs 39/93